



## COMUNE DI PARMA

### **Nota illustrativa delle principali disposizioni precettive contenute nel “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/02/2013**

In data 11 marzo 2013 entra in vigore il “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/02/2013 le cui disposizioni, ad eccezione della disciplina degli orari che verrà adottata con successiva Ordinanza sindacale, **sono immediatamente precettive**.

In ragione della particolare complessità, si è ritenuto opportuno predisporre un vademecum delle principali disposizioni regolamentari con contenuto precettivo, **efficaci dal 11 marzo 2013**, finalizzato ad agevolarne la comprensione e l’ottemperanza da parte dei destinatari.

In particolare, vengono illustrati gli articoli 4, 5, 6 e 12 del Regolamento, evidenziando l’ambito spaziale di operatività di ciascuno di essi e l’efficacia differenziata per le diverse tipologie di attività, nonché i comportamenti richiesti agli esercenti al fine dell’ottemperanza ai precetti.

Il presente documento non riveste carattere esaustivo rispetto ai contenuti complessivi dell’atto regolamentare (al quale si rimanda integralmente).

Restano, infine, pienamente vigenti tutte le disposizioni settoriali incidenti in ambito commerciale, la cui ottemperanza è sempre obbligatoria.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento è possibile prendere contatto con il Settore Attività Economiche e Promozione del Territorio al seguente indirizzo e-mail: [SviluppoEconomico@comune.parma.it](mailto:SviluppoEconomico@comune.parma.it)

## DISPOSIZIONI PRECETTIVE DI CARATTERE GENERALE EFFICACI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE E PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI PUBBLICI

### **Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali (art. 4)**

I gestori degli esercizi pubblici (bar/ristoranti, circoli privati abilitati alla somministrazione, esercizi commerciali e attività artigianali alimentari, ossia pizzerie da asporto, gelaterie, kebab ed attività analoghe), nell'intero territorio comunale, **hanno l'obbligo di:**

- a) assicurare pulizia e igiene nel raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione. **La disposizione s'intende ottemperata come segue:**
  - per tutte le categorie di esercenti, provvedendo alla pulizia costante dell'area ed eliminando dalla stessa rifiuti di ogni genere;
  - per i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari collocando, **inoltre**, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti (compresi i portacenere), assicurando la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali e consentendone l'utilizzo gratuito al pubblico (apponendo apposita segnalazione all'interno del locale).
- b) adottare, all'interno ed all'esterno dei locali, nel raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi, ogni accorgimento al fine di prevenire, evitare o fare cessare i comportamenti che generano disturbo alla quiete pubblica (ad es. affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, etc.) ovvero costituiscono ostacolo al passaggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni. **La disposizione s'intende ottemperata, per tutte le categorie di esercenti, come segue:**
  - esponendo idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
  - avvisando le forze dell'ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone;
  - non collocando contenitori porta bicchieri e/o bevande su mensole, davanzali, etc., esterni ai locali (se non a seguito di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale);
  - non collocando erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio;
  - sgomberando, per l'orario di chiusura del pubblico esercizio, l'area oggetto di occupazione dai dehors o comunque rendendoli inutilizzabili da eventuali passanti.

La violazione di tali disposizioni comporta:

- per i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli esercizi commerciali e gli esercizi artigianali alimentari, la sanzione pecuniaria da **Euro 150,00 ad Euro 1.000,00 e la sospensione dell'attività fino a 3 giorni;**
- per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la sanzione pecuniaria da **Euro 154,00 ad Euro 1.032,00 e la sospensione dell'attività fino a tre giorni** nonché, in caso di seconda violazione nel corso di uno stesso anno, la revoca dell'eventuale concessione temporanea di suolo pubblico.

**DISPOSIZIONI PRECETTIVE EFFICACI ALL'INTERNO DELLA ZONIZZAZIONE  
COMUNALE, CON APPLICAZIONE DIFFERENZIATA PER LE VARIE TIPOLOGIE DI  
ESERCIZI PUBBLICI**

**La zonizzazione comunale (art. 7) è la seguente:**

- Strada D'Azeglio, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, P.le della Pace, Piazza Ghiaia, P.za Garibaldi, Strada Garibaldi, B.go Angelo Mazza, Via Mameli, Via Carducci;
- Strada Farini, B.go della Salina, B.go del Carbone, P.le del Carbone, Via Nazario Sauro, B.go Giacomo Tommasini, Via Maestri, P.le della Rosa, P.le Sant'Apollonia, Via Torrigiani, V.lo Cinque Piaghe, V.lo Politi, Str. Collegio dei Nobili, P.le San Lorenzo, V.lo Giandemaria, P.le Venticinque Aprile;
- Via Emilia Est.

**Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o latta e contrasto all'abuso di alcool (art. 5)**

I gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar/ristoranti), degli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e delle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto, gelaterie, kebab ed attività analoghe), **all'interno dell'area zonizzata, dalle ore 22.00 alle ore 06.00**, hanno il divieto di **vendere per asporto** bevande alcoliche, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta.

**La disposizione s'intende ottemperata**, per tutte le tipologie di esercenti, esponendo, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito regolamento di consumo in cui si comunica il divieto alla clientela ed esercitando l'opportuna vigilanza sul suo rispetto, con le specificità di seguito illustrate:

- a. i titolari delle attività artigianali (pizzerie da asporto, gelaterie, kebab ed attività analoghe) possono vendere bevande alcoliche solo unitamente alla vendita di beni alimentari di produzione propria e solo per il consumo immediato all'interno dei locali;
- b. i titolari di pubblici esercizi (bar/ristoranti) possono somministrare in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e nelle aree di pertinenza - Tale limitazione non si applica in caso di somministrazione mediante utilizzo di bicchieri in vetro, previo pagamento di cauzione a rendere dell'importo non inferiore a 2 (due) Euro, ovvero di plastica usa e getta ma solo previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante.
- c. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione (bar/ristoranti) hanno, inoltre, il divieto di pubblicizzare offerte speciali relative alla somministrazione di alcoolici.

La violazione di tali disposizioni comporta la sanzione pecuniaria **da Euro 150,00 a Euro 1.000,00 e, in caso di seconda violazione nel corso dello stesso anno, la sospensione dell'attività fino a tre giorni.**

**Indicazioni operative in materia di acustica (art. 6)**

I gestori degli esercizi pubblici (bar/ristoranti, circoli privati abilitati alla somministrazione, esercizi commerciali e attività artigianali alimentari ossia pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.), **in tutta la città**, sono **soggetti al divieto di diffusione sonora in esterno**. La disposizione s'intende ottemperata, non collocando in esterno casse di amplificazione o altri dispositivi generanti impatto acustico.

I gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar/ristoranti), **all'interno dell'area zonizzata:**

- a. devono utilizzare gli apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora (c.d. musica di sottofondo) e di immagini, **a far tempo dalle ore 22.00 alle ore 06.00**, a porte e finestre chiuse (compresi eventuali Dehors chiusi). **La disposizione s'intende ottemperata** tenendo le porte chiuse durante la diffusione sonora, fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio di avventori e operatori in caso di somministrazione su area esterna, con la possibilità di deroga subordinata alla presentazione di documentazione di impatto acustico da cui risulti che le fonti sonore riconducibili all'esercizio non perturbano il clima acustico esterno;
- b. devono effettuare i piccoli trattenimenti musicali senza ballo (c.d. concertini), nel rispetto delle disposizioni stabilite dal vigente "Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee". **La disposizione s'intende ottemperata** mediante l'acquisizione del titolo abilitativo previsto dal citato regolamento per la specifica tipologia di trattenimento **ed esponendolo all'esterno del locale.**

La violazione di tali disposizioni comporta la sanzione pecuniaria da **Euro 150,00 a Euro 1.000,00** e l'interdizione temporanea delle forme di diffusione sonora provenienti dall'esercizio medesimo fino a 30 gg. **e, in caso di seconda violazione nel corso dello stesso anno, la sospensione dell'attività fino a tre giorni.**

**Inibizione all'apertura di nuovi Bar e Ristoranti a titolo prevalente ed al trasferimento da altre zone della città (art. 12)**

Nelle aree zonizzate **è inibita l'apertura** di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente (bar e Ristoranti), nonché il loro trasferimento da altri comparti della città.

E' ammessa la deroga, previa sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del Regolamento, in relazione a formule di somministrazione a basso impatto che non inducano stazionamenti permanenti della clientela all'esterno dei locali, caratterizzate da:

- a) esclusiva ospitalità interna ai locali (che devono essere insonorizzati qualora venga esercitata la diffusione sonora o da intrattenimento);
- b) ospitalità interna ai locali (che devono essere insonorizzati qualora venga esercitata la diffusione sonora o da intrattenimento) o in Dehors aperti, con occupazione esterna che non si protragga oltre le ore 22.00.